

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO,
AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 25 marzo 2026)

Relatore di maggioranza: MARCO AUSILI
Relatore di minoranza: MASSIMO SERI

sulle proposte di legge:

- N. 39** (TESTO BASE) a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 3 marzo 2026
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 (NORME PER LA
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AM-
BIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)
- N. 29** a iniziativa del Consigliere Nobili
presentata in data 19 febbraio 2026
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 (NORME PER LA
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AM-
BIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

*(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno
di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa)*

Testo base: proposta di legge n. 39**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

1. All'articolo 13 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

“a bis) la costituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva;”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel rispetto di quanto previsto all'alinea del comma 1, la Regione autorizza la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) e a bis) del medesimo comma 1.”;

c) al comma 3, dopo le parole: “aziende faunistico-venatorie” sono inserite le seguenti: “di cui alla lettera a) del comma 1”;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Coloro che richiedono la costituzione di aziende faunistico-venatorie di cui alla lettera a bis) del comma 1 devono allegare alla domanda di autorizzazione un programma di conservazione e di ripristino ambientale che garantisca l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità.”;

e) al comma 4, dopo le parole: “aziende faunistico-venatorie”, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “di cui alla lettera a) del comma 1” e l'ultimo periodo è soppresso;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Nelle aziende faunistico-venatorie di cui alla lettera a bis) del comma 1, la caccia è consentita ai titolari delle aziende e a coloro che siano dagli stessi autorizzati nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio di cui all'articolo 30, secondo i piani di abbattimento presentati annualmente dai titolari delle aziende e approvati dalla Regione.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'assemblea provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dall'approvazione

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 2

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

Identico

da parte della Giunta regionale dello statuto tipo o delle sue modificazioni. Qualora l'adeguamento di cui al secondo periodo non venga effettuato nei termini indicati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 3 bis dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 le parole: “diversi da quelli di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi)”, sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 sexies dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è aggiunto il seguente:

“3 septies. La data fissata dal comma 3 sexies non si applica all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale per incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi).”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

1. Alla lettera oo) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995, dopo le parole: “aziende faunistico-venatorie” sono inserite le seguenti: “di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

1. La lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“c bis) 55 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole;”.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti da questa legge si provvede nell'ambito delle risorse

Art. 3

(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)

1. *Identico*

2. *Soppresso*

2 bis. I commi 3 quinquies e 3 sexies dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 sono abrogati.

Art. 4

(Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 5

(Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

Identico

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

Identico

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7
(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale:

- a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una proposta di modifica del regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995;
- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede all'adeguamento dell'atto di cui al comma 3 quater dell'articolo 34 della l.r. 7/1995. Nelle more si applicano le condizioni, i criteri e le modalità dell'atto già adottato, in quanto compatibili.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 septies dell'articolo 34 della l.r. 7/1995, come introdotto da questa legge, la modifica di cui al comma 3 bis dell'articolo 34 si applica all'indennizzo per gli incidenti causati alla circolazione stradale con esemplari di fauna selvatica di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi), dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 bis dell'articolo 34 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, si provvede nei limiti dello stanziamento già iscritto a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 2 (Caccia e pesca), Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

Art. 8
(Dichiarazione di urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7
(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale:

- a) *identica*
- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede all'adeguamento dell'atto di cui al comma 3 quater dell'articolo 34 della l.r. 7/1995. Nelle more si applicano le condizioni, i criteri e le modalità **vigenti dell'atto già adottato, in quanto compatibili.**

2. ~~Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 septies dell'articolo 34 della l.r. 7/1995, come introdotto da questa legge, la modifica di cui al comma 3 bis dell'articolo 34~~ **Il comma 3 bis dell'articolo 34 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge,** si applica all'indennizzo per gli incidenti causati alla circolazione stradale con esemplari di fauna selvatica di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi) dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. *Identico*

Art. 8
(Dichiarazione di urgenza)

Identico

Testo pdl n. 29**Art. 1**

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole: "non superiori al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori al 5 per cento".

Art. 2

(Modifica all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)

1. Il comma 5 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"5. Il prelievo venatorio degli ungulati è consentito esclusivamente nella forma della girata, anche in quella di selezione, secondo le indicazioni e previo parere dell'OFR."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Nel territorio della regione Marche sono vietati la cattura, l'allevamento, la detenzione e l'utilizzo di uccelli vivi quali richiami nell'esercizio dell'attività venatoria."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995, come sostituito da questo articolo, è inserito il seguente:

"1 bis. È altresì vietata la cessione, a qualsiasi titolo, degli uccelli vivi di cui al comma 1 per le medesime finalità."

Art. 4

(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e) le parole: "cento metri" sono sostituite dalle seguenti: "duecento metri" e le parole: "cinquanta metri" sono sostituite dalle seguenti: "cento metri";
- b) alla lettera f) le parole: "centocinquanta metri" sono sostituite dalle seguenti: "trecento metri";
- c) alla lettera l) le parole: "cento metri" sono sostituite dalle seguenti: "duecento metri";
- d) alla lettera m) dopo la parola: "neve" sono inserite le seguenti: ", ovvero in presenza di

nebbia o quando le condizioni non consentano la visibilità ad una distanza di duecento metri”;

e) la lettera oo) è sostituita dalla seguente:

“oo) cacciare a meno di cinquecento metri da cimiteri per animali, canili, gattili, fattorie didattiche, agrinidi, maneggi per la ippoterapia, aziende con coltivazioni biologiche, specializzate e con sistemi sperimentali, agriturismi e bed and breakfast situati in campagna;”;

f) la lettera pp) è sostituita dalla seguente:

“pp) cacciare a meno di centocinquanta metri, da ambo i lati, lungo tutti i Cammini e gli Itinerari religiosi regionali, le ciclovie, i sentieri contrassegnati con i segnavia bianco/rossi del Club alpino italiano (CAI) e lungo tutti i percorsi inseriti nella Rete escursionistica marchigiana (RESM);”.

Art. 5 *(Sanzioni)*

1. La violazione delle disposizioni dei commi 1 o 1 bis dell'articolo 32 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge, comporta:

- a) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00;
- b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia da sei mesi a un anno e la confisca degli animali e delle attrezzature utilizzate.

Art. 6 *(Disposizioni transitorie)*

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore di questa legge, detengono uccelli vivi a fini di utilizzo come richiamo vivo devono darne comunicazione alla struttura regionale competente entro trenta giorni dalla medesima entrata in vigore.

2. La Provincia affida gli uccelli di cui al comma 1, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, a centri di recupero della fauna selvatica o a strutture autorizzate alla detenzione a fini di tutela e protezione animale, oppure, qualora sia possibile e compatibile con le condizioni sanitarie e ambientali, li reimmette in natura.

3. Qualora l'affidamento o la reimmissione non siano possibili per motivi sanitari o etologici, la detenzione è consentita esclusivamente fino al decesso dell'animale, nel rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale.

Art. 7*(Disposizione finale)*

1. La Giunta regionale adegua a questa legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i regolamenti e gli atti amministrativi.

Art. 8*(Abrogazioni)*

1. L'articolo 23 e il comma 6 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 sono abrogati.

Art. 9*(Invarianza finanziaria)*

1. Questa legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.